

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 26 settembre 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 19/2022

Con la presente circolare si fornisce una breve analisi delle principali novità intervenute recentemente in materia fiscale, riservandosi peraltro di approfondire gli argomenti nelle prossime circolari anche alla luce degli emanandi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

**1. CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA
ELETTRICA E DI GAS NATURALE – TERZO TRIMESTRE 2022**

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49 del 16.9.2022 (allegata alla presente circolare), ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante, relativi al terzo trimestre 2022 (cfr. circolare di Studio n. 18/2022 § 1).

I codici tributo da indicare nel mod. F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

- **6968** - Credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);
- **6969** - Credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);
- **6970** - Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022);
- **6961** - Credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022).

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

2. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il DM 19 agosto 2022, attuativo dei criteri e delle modalità di concessione dell'indennità "una tantum" per i lavoratori autonomi e professionisti prevista dall'art. 33 del Decreto "Aiuti" (cfr. circolare di Studio n. 14/2022 § 10).

Si ricorda che l'indennità, fissata dal decreto in commento nella misura pari a 200 euro, spetta a:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS (trattasi ad esempio di artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, professionisti iscritti alla Gestione separata);
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 e al D.Lgs. n. 103/96 (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).

Ai fini del diritto all'indennità una tantum, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono:

- aver percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
- essere già iscritti alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).

Ai fini dell'accesso all'indennità una tantum di 200 euro è necessaria la presentazione di una domanda all'INPS o alla Cassa di appartenenza, secondo i termini, le modalità e lo schema predisposto dai singoli enti. Tenuto conto dei "comunicati AdePP" diffusi nei giorni scorsi, le procedure per la presentazione delle domande per i professionisti con cassa dovrebbero essere pronte a partire dal 26 settembre 2022, mentre la data ultima per inoltrare l'istanza potrebbe essere quella del 30 novembre 2022. Sulla questione non è ancora intervenuto l'INPS, da cui si attende una circolare con le indicazioni di carattere normativo e le istruzioni operative per la presentazione delle domande.

Sempre con riferimento alle domande, il decreto si limita a specificare che l'istanza debba essere corredata da:

- una dichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella quale dichiari sotto la propria responsabilità anche il possesso dei requisiti di accesso (ovverosia di essere lavoratore autonomo o libero professionista non titolare di pensione, di non essere percettore delle prestazioni ex artt. 31 e 32 del D.L. n. 50/2022, di avere un reddito complessivo nel 2021 non superiore a 35.000 euro, di avere l'iscrizione al 18 maggio 2022 alle citate gestioni e di non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria);
- una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

L'INPS e le casse di previdenza procederanno all'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte e provvederanno al monitoraggio del limite di spesa (600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni di euro destinata ai professionisti con cassa) comunicando i risultati delle domande presentate e ammesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Se dal monitoraggio

dovessero emergere scostamenti rispetto al limite di spesa, il Ministero del Lavoro renderebbe immediata comunicazione all'INPS e alle casse sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

Tuttavia, stante il comunicato AdePP dell'8 settembre 2022, le risorse stanziare sarebbero capienti rispetto alla platea dei beneficiari e di conseguenza non dovrebbe esserci il rischio che alcuni lavoratori autonomi o professionisti – in possesso dei requisiti per richiedere l'indennità una tantum in trattazione – rimangano esclusi dal bonus.

Infine, si anticipa che l'art. 20 del D.L. n. 144/2022 (Decreto "Aiuti-ter"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, prevede un incremento di 150 euro dell'indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022. Tuttavia, tale incremento è riconoscibile solo ai lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. L'AdePP, con il comunicato del 19 settembre 2022, ha già fatto sapere che le casse sono pronte ad aggiornare le procedure per consentire agli aventi diritto di richiedere anche l'integrazione di 150 euro del Decreto "Aiuti-ter".

3. DETRAZIONI EDILIZIE – COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO

L'art. 33-ter del D.L. n. 115/2022 (Decreto "Aiuti-bis"), introdotto dalla Legge di conversione n. 142 del 21.9.2022, prevede la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari, nell'ipotesi di operazioni di cessione dei crediti d'imposta derivanti da *bonus* edilizi di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (crediti d'imposta poi indebitamente fruiti), nei soli casi in cui il "concorso alla violazione" sia attuato "con dolo o colpa grave".

Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitata ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter del D.L. n. 34/2020.

Crediti per i quali non è stato rilasciato il visto di conformità o l'attestazione di congruità dei costi

Per i crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità e delle asseverazioni di congruità dei costi ai sensi dell'art. 121, comma 1-ter del D.L. n. 34/2020, la limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave può valere solo se il cedente acquisisce, ora per allora, i visti di conformità e le asseverazioni in commento non predisposti all'epoca.

In tali casi il cedente, se diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.

4. PROROGA DEL SUPERBONUS 110% - ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO STATO AVANZAMENTO LAVORI PARI AD ALMENO IL 30%

Si ricorda che l'articolo 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020 prevede che "Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per

le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020" (cfr. circolare di Studio n. 14/2022 § 6). Per quanto riguarda gli interventi che fruiscono del *superbonus* 110% è previsto l'obbligo di raggiungimento di uno stato avanzamento lavori pari ad almeno il 30% dell'intervento complessivo per potere fruire del più ampio intervallo di tempo fino al 31 dicembre 2022 per il sostenimento delle spese agevolabili.

La Commissione RPT (Rete Professioni Tecniche) ha fornito con la circolare n. 29 del 7.9.2022 (qui allegata), un riepilogo generale dei criteri per determinare il SAL.

In particolare:

- si è ulteriormente specificato che, nell'ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, si possono considerare anche quelli non agevolati dai bonus edilizi;
- occorre procedere alla quantificazione delle opere realizzate e alla contabilizzazione sulla base del computo metrico generale (Sal), controfirmata dall'impresa e per conoscenza dal committente;
- sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate anche le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del Sal.

In assenza di chiarimenti ministeriali sulle modalità con cui dimostrare l'avvenuto rispetto e raggiungimento di uno stato avanzamento lavori entro il 30 settembre 2022 ed in assenza di avvenuta protocollazione di una asseverazione Enea di un Sal entro la medesima data, la Commissione della Rete Professioni Tecniche ritiene che sia sufficiente che:

- il direttore dei lavori produca una aggiornata contabilità di cantiere comprovante l'effettivo avanzamento superiore al 30% dell'intervento complessivo;
- venga effettuato un invio formale con PEC verso tutti gli attori partecipanti all'intervento edilizio (committente, imprese e professionisti).

5. NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022.

Le novità apportate alle regole tecniche rientrano nell'ottica di ottimizzare il processo di fatturazione elettronica, nonché di assicurare una qualità del dato sempre più elevata, introducendo nuovi controlli del Sistema di Interscambio e procedendo alla modifica del tracciato della fattura.

Tali aggiornamenti non prevedono interventi con riferimento alle operazioni con la Pubblica Amministrazione essendo le modifiche orientate esclusivamente alla fatturazione elettronica tra privati.

In particolare, le modifiche al tracciato riguardano:

- l'introduzione nella fattura ordinaria del nuovo tipo documento TD28 per comunicare operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'Iva;
- l'introduzione delle nuove codifiche per il blocco "AltriDatiGestionali" per riportare in fattura l'informazione circa l'avvenuta regolarizzazione dell'imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell'operazione nel

caso di operazioni di estrazione beni da deposito Iva;

- l'aggiornamento della descrizione della natura N7.

Sono stati inoltre introdotti i controlli per la correzione di svariati errori.

Soffermandosi su quella che appare la principale novità, va sottolineato che per effetto della introduzione del nuovo tipo documento TD28, il soggetto passivo Iva residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell'IVA da soggetto residente a San Marino, deve emettere una fattura, inviandola a SdI, con Tipo documento TD28 al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 127/2015.

Diversamente nel caso di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino senza addebito dell'Iva va utilizzato il Tipo documento TD17 o TD19 (assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972).

Fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino	Tipo documento
con addebito dell'Iva	TD28
senza addebito dell'Iva	TD17 o TD19

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

